

**STATUTI**  
**Associazione Ticino SnowSports**

**Art. 1 Nome e sede**

Con il nome "Associazione Ticino Snowsports" è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

La durata dell' associazione è illimitata.

La sede dell' associazione è il domicilio del segretario.

L'abbreviazione ufficiale del nome dell'associazione è "Ticino Snowsports".

**Art. 2 Scopi**

"Ticino Snowsports" raggruppa maestri e monitori, scuole di sci e snowboard affiliate a Swiss Snowsports, associazioni, istituzioni pubbliche e private che offrono, a titolo lucrativo e non, un insegnamento e una promozione degli sport sulla neve.

"Ticino Snowsports" persegue gli obiettivi seguenti:

- a) promuovere e divulgare la pratica degli sport sulla neve;
- b) promuovere la formazione e la professione di maestro di sport sulla neve;
- c) sostenere la formazione delle giovani leve nel campo della competizione e della professione di maestro di sport sulle neve;
- d) contribuire allo sviluppo delle regioni sciistiche e dei centri turistici invernali;
- e) creare un legame di collaborazione e sinergie nell'ambito degli sport sulla neve;
- f) difendere la causa e gli interessi dei membri individuali e collettivi;
- g) formare, promuovere e curare il perfezionamento tecnico, metodologico e teorico dei maestri e monitori;
- h) coordinare l'attività delle scuole e dei propri maestri e monitori nel rispetto di statuti e direttive nazionali emanate da "Swiss Snowsports" e da altri organi competenti;
- i) pianificare e sviluppare campagne pubblicitarie e di promozione turistica.

**Art. 3 Soci**

I soci di "Ticino Snowsports" sono soci individuali o collettivi. I soci individuali comprendono:

**Art. 3.1 Soci individuali**

- a) maestri e monitori con brevetti validi, rilasciati da "Swiss Snowsports", federazioni, oppure conseguiti presso altre associazioni di categoria ed istituzioni riconosciuti da "Swiss Snowsports" e che hanno assolto i corsi d' aggiornamento e soddisfano le altre condizioni previste dalle direttive in vigore (soci attivi);
- b) maestri e monitori non più attivi e che non partecipano più ai corsi d' aggiornamento (soci passivi);
- c) maestri e monitori che hanno compiuto il 60. anno di età e sono esonerati dal pagamento della tassa sociale (soci veterani);
- d) persone che condividono gli ideali di "Ticino Snowsports" e pur non essendo titolari di brevetti di maestri e monitori desiderano prendere parte alla vita associativa e sostenere l'associazione tangibilmente (soci sostenitori);
- e) maestri e monitori che con il loro impegno hanno contribuito all' affermarsi dell' associazione e degli sport sulla neve (soci onorari).

**Art. 3.2 Soci collettivi**

Sono soci collettivi le Scuole di sci e di snowboard del Canton Ticino e di cantoni limitrofi affiliate a "Swiss Snowsports".

Sono soci collettivi le associazioni ed istituzioni cantonali e regionali che perseguono o sostengono uno o più scopi societari di "Ticino Snowsports".

**Art. 4 Tasse sociali**

Le tasse sociali sono fissate dall'Assemblea ogni anno. Esse servono a finanziare l'attività di "Ticino Snowsports".

L'anno sociale va dal 1. giugno al 31. maggio.

**Art. 5 Condizioni d' ammissione**

Coloro che intendono aderire a "Ticino Snowsports" devono inoltrare al Consiglio direttivo una richiesta scritta.

Le Scuole Svizzere di Sci e Snowboard e le scuole senza licenza devono soddisfare le condizioni previste negli statuti, regolamenti e direttive di "Swiss Snowsports".

Le decisioni vengono prese dal Consiglio direttivo. In caso di rifiuto dell' ammissione, il candidato escluso può rivolgersi all'Assemblea, a cui spetta la decisione definitiva.

**Art. 6 Organi sociali**

Organi sociali di "Ticino Snowsports" sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) i revisori dei conti;

"Ticino Snowsports" è vincolata verso i terzi dalla firma del presidente, del vicepresidente, del segretario e del cassiere con firma collettiva a due.

"Ticino Snowsports" risponde dei propri impegni unicamente con gli averi sociali. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci e del Consiglio direttivo.

**Art. 7 Assemblea generale**

L'Assemblea generale è l'autorità suprema.

L'Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all' anno in una località designata volta per volta.

L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria in ogni momento a giudizio del Consiglio oppure a richiesta scritta di un decimo dei soci.

L'Assemblea generale è convocata per iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata, con ordine del giorno.

L'Assemblea generale è presieduta dal presidente di "Ticino Snowsports", o in caso d'impedimento, dal vicepresidente. Se pure quest'ultimo è impossibilitato a partecipare, il Consiglio direttivo designa un altro dei suoi membri.

**Art. 8 Diritti dell' Assemblea**

L'Assemblea generale ha il diritto inalienabile:

- a) di modificare gli statuti;
- b) di nominare il presidente e il vicepresidente;
- c) di nominare gli altri membri del Consiglio direttivo;
- d) di nominare i revisori dei conti;
- e) di approvare il verbale dell' ultima Assemblea;
- f) di approvare il preventivo ed il programma di lavoro;

- g) di dare scarico al Consiglio direttivo;
- h) di prendere le decisioni ritenute utili nell'interesse dell'associazione;
- i) di decidere sull'ammissione e sull'esclusione di soci;
- j) di controllare l'attività degli organi sociali;
- k) di revocare gli organi sociali per giusti motivi.

#### **Art. 9 Diritto di voto**

Ogni socio dispone di un voto all'Assemblea generale.

Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato di un socio, quest'ultimo è escluso dal diritto di voto. Ogni socio collettivo dispone di un voto, e designa un suo delegato che prende parte all'Assemblea.

#### **Art. 10 Decisioni**

Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti, fatte salve le decisioni per le quali è prevista una maggioranza qualificata dal presente statuto.

Le votazioni si fanno apertamente a meno che non sia richiesto il voto segreto.

In caso di parità di voti decide il voto del presidente, o in sua assenza, del vicepresidente.

Il diritto di rappresentazione è escluso, ad eccezione dei soci collettivi, che inviano un loro rappresentante.

#### **Art. 11 Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da un presidente, un vicepresidente, un direttore tecnico e da almeno altri 4 soci.

Il segretario dovrebbe essere reclutato tra i membri del Consiglio direttivo. Al Consiglio direttivo è data però competenza di incaricare una persona esterna al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si compone possibilmente di almeno 4 membri (la metà dei membri del Consiglio direttivo più un membro) appartenenti alle categorie di cui all' art. 3 litt. a (soci attivi) e che devono essere in possesso di un brevetto di Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale o con almeno una formazione di grado 2 o 3 (brevetti rilasciati da "Swiss Snowsports").

Almeno un membro del Consiglio direttivo è un rappresentante di soci collettivi.

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea generale ogni 2 anni.

Il presidente e vicepresidente devono essere soci attivi. Entrambi devono essere in possesso di un brevetto di Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale o con almeno una formazione di grado 2 o 3 (brevetti rilasciati da "Swiss Snowsports").

Il direttore tecnico deve essere in possesso del brevetto di esperto "Swiss Snowsports".

#### **Art. 12 Compiti del Consiglio**

I compiti del Consiglio direttivo sono:

- a) amministrare e rappresentare l' associazione;
- b) evadere la corrispondenza;
- c) aggiornare l'albo dei soci;
- d) controllare il rispetto di statuti e direttive nazionali emanate da Swiss Snowsports e da altri organi competenti;
- e) assegnare eventuali mandati particolari;
- f) tenere l' archivio dell' associazione;

- g) convocare ed organizzare l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria;
- h) designare i delegati ai corsi centrali;
- i) designare i rappresentanti in seno a Commissioni o Comitati nazionali, cantonali ed internazionali;
- j) approvare eventuali regolamenti di corsi di formazione e/o di aggiornamento "Ticino Snowsports";
- k) organizzare corsi di formazione e/o di aggiornamento;
- l) costituire commissioni ;
- m) altri compiti resi necessari da circostanze particolari.

#### **Art. 13 Decisioni**

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente a seconda delle necessità. E' obbligato a riunirsi quando almeno 3 membri lo richiedono.

Il Consiglio direttivo può deliberare solamente alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Ogni membro dispone di un voto.

Il Consiglio direttivo decide con la maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti decide il presidente, o in sua assenza, il vicepresidente.

Le decisioni del Consiglio direttivo vanno protocollate.

#### **Art. 14 Revisori dei conti**

I revisori dei conti, che possono essere anche esterni, sono eletti ogni anno, in numero di due, uno dei quali rieleggibile. Essi devono controllare i conti e la gestione, quindi presentare rapporto scritto al Consiglio direttivo.

#### **Art. 15 Modifica degli statuti**

Gli statuti possono essere modificati con l'accordo dei 2/3 dei soci presenti.

#### **Art. 16 Scioglimento**

Lo scioglimento può essere pronunciato unicamente nell' ambito di un' Assemblea straordinaria, con l'accordo dei 2/3 dei soci presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea decide sulla destinazione dell' eventuale patrimonio sociale e dell' archivio.

#### **Art. 17 Disposizioni finali**

Per semplicità espositiva, l'uso del maschile nel descrivere le singole cariche all'interno di "Ticino Snowsports", è da intendersi in senso puramente grammaticale e da ritenersi comprensivo anche del femminile.

#### **APPROVAZIONE E ENTRATA IN VIGORE**

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 12.10.2006 ed entra in vigore il 12.10.2006.

Per "Ticino Snowsports":

Il Presidente  
Paolo Romani

Il Vice Presidente  
Mauro Terribilini


